

COMUNE DI FLAIBANO

**Piano di razionalizzazione delle società
partecipate
Relazione tecnica**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

La riduzione e la razionalizzazione delle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione è obiettivo che numerosi Governi di diverse connotazioni politiche hanno perseguito.

La norma che ha costituito il cardine dell'operazione di razionalizzazione è individuabile nell'art. 3, commi 27 e segg., della legge 244/2007. Con tale disposizione si introduce esplicitamente il divieto per le pubbliche amministrazioni di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle vigenti dovevano essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti sopra indicati e tale delibera doveva essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.

Proprio il coinvolgimento della Corte dei Conti ha determinato l'evolversi di indirizzi elaborati presso le varie sezioni di controllo, al fine di precisare l'ambito applicativo della norma.

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori atti che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni giudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo assembleare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell’ente

1. Partecipazioni societarie

Il Comune di Flaibano attualmente partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

1. CAFC S.p.A. con una quota dello 0,827571%;

2. Altre partecipazioni

Per completezza si precisa che il Comune di Flaibano partecipa:

- a) all’ATO – Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli - e che detto organismo è un consorzio di ambito e quindi non soggetto alla revisione di cui all’articolo 1 comma 611 della legge 190/2014
- b) al Consorzio della Comunità Collinare del Friuli e che la partecipazione al Consorzio, essendo “*forma associativa*” è equiparato alle associazioni intercomunali ai sensi dell’art.24 della L.R. n.1/2006 ed è tenuto a conservare la composizione costituita esclusivamente da Comuni, pertanto non rientra nella fattispecie di cui all’articolo 1, comma 611 della Legge n.190/2014;

1. CAFC S.p.A.

La società CAFC s.p.a. è società multi partecipata da enti locali (la composizione societaria è allegata al presente piano) ed è partecipata dal Flaibano per quote pari al 0,827571%.

E’ stata costituita con atto n° 82367 Rep./22537 Racc. del 28.12.2000 del notaio Roberto Cutrupia di Udine, di trasformazione in società per azioni del Consorzio per l’Acquedotto del Friuli Centrale ai sensi e per gli effetti della L.142/90 con efficacia dal 01.01.2001;

La Società CAFC s.p.a CAFC Spa è affidatario diretto “in house” del servizio idrico integrato a livello d’ambito (servizio pubblico locale riconosciuto come tale, tra l’altro, dalla L.R. 13/2005 e dal D.Lgs.152/2006) in forza di deliberazioni legittimamente assunte dall’Assemblea della Consulta d’Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli.

Aspetti, elementi, fattori di cui all’art. 1 c. 611 Legge 190/2014

a) Il Comune di Flaibano può essere titolare di partecipazioni in società di svolgimento di servizi di interesse generale (quale è il servizio idrico integrato gestito da CAFC SpA).

CAFC Spa, come sopra evidenziato, è affidatario diretto “in house” del servizio idrico integrato a livello d’ambito (servizio pubblico locale riconosciuto come tale, tra l’altro, dalla L.R. 13/2005 e dal D.Lgs.152/2006) in forza di deliberazioni legittimamente assunte dall’Assemblea della Consulta d’Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli. (atti 20/2007 dd. 28.11.2007; 3/2008 dd. 24.01.2018; 4/2008 dd. 24.01.2008, 23/08 dd. 14.07.2008, 36/08 dd.19.12.2008, 39/08 dd. 19.08.2008, 10/09 dd. 20.04.2009, 16/09 dd. 20.04.2009, 26/09, 38/09, 38/10, 39/10, 41/10, 42/10, 43/10, 4/11, 5/11, 23/11, 41/11, 42/11, 43/11, 47/11, 17/12, 22/12, 16/13). La consulta ha assorbito le competenze dei singoli Enti Locali in materia di individuazione del gestore del servizio dal 01.01.2009, ferma la partecipazione dell’ente Locale a CAFC SPA. Al riguardo si veda anche l’art.1, c.615 della stessa legge 190/2014 ”Il secondo periodo del comma 1 dell’art. 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è sostituito dal seguente: -

L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale-“ Pertanto CAFC Spa è legittimamente ed obbligatoriamente (in forza delle deliberazioni della Consulta) affidatario del Servizio idrico integrato.

b) La società alla data del 31.12.2014 ha n.1 Amministratore su n. 215 dipendenti.

c) Il Comune di Flaibano non detiene altre partecipate che svolgono gestioni analoghe o simili a quella svolta da CAFC spa;

d) Ferma restando la competenza esclusiva della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli nell'individuazione del gestore d'ambito, ai sensi dell'art.147, c.2, lettera b) e 149-bis c.1 D.Lgs. 152/2006, come modificati dall'art.7, c.1, lettera b), numero 4) DL 113/2014 ed art.1, c.615 Legge 190/2014 è stata reintrodotta l'obbligatorietà dell'affidatario unico per ambito; si auspica che CAFC SPA sia l'aggregatore degli altri soggetti gestori ad oggi salvaguardati.

e) L'Organo amministrativo in carica è monocratico (Amministratore unico): La società persegue un costante efficientamento dei propri costi operativi secondo le direttive della CATO Centrale Friuli e di AEEGSI (Autorità di regolazione nazionale). La società altresì si è data l'obiettivo del mantenimento del rapporto costo personale su costi diretti < 24%.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la quota in CAFC spa in quanto trattasi di società che produce servizi di interesse generale e che esercita la propria attività nell'ambito dei livelli di competenza di questo Comune

Si allega altresì tabella riepilogativa con i dati relativi al risultato di esercizio, lo stato patrimoniale e il conto economico degli anni 2011, 2012 e 2013

IL SINDACO

f.to Luca Picco